

2. Il suindicato Decreto Legge inoltre:
 - esclude la responsabilità penale degli operatori sanitari incaricati della somministrazione del vaccino anti Covid-19, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative;
 - introduce disposizioni volte ad assicurare l'assolvimento dell'obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza (assegnazione a diverse mansioni ovvero sospensione della retribuzione).
3. In relazione al quadro sopraindicato, sono state aggiornate, e si inoltrano, le schede che compendiano gli aspetti di interesse del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, nonché le misure di sicurezza afferenti alle diverse attività sociali nel periodo di vigenza della norma (Allegati "C" e "D").
4. Al fine di informare il personale dipendente, gli Organismi in indirizzo sono invitati ad assicurare la massima diffusione dei contenuti della presente lettera, che sarà pubblicata sul sito *intranet* e *internet* "area interna" di Forza Armata.
5. Si rimane a disposizione per ogni chiarimento ritenuto utile al riguardo.

d'ordine

**IL CAPO REPARTO in s.v.
(Gen.B. Gaetano LUNARDO)**

ELENCO INDIRIZZI

A COMANDO TRUPPE ALPINE	<u>BOLZANO</u>
COMANDO DEL CORPO DI REAZIONE RAPIDA DELLA NATO	<u>SOLBIATE OLONA (VA)</u>
COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE	<u>ROMA</u>
COMANDO PER LA FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E DOTTRINA DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
COMANDO FORZE OPERATIVE NORD	<u>PADOVA</u>
COMANDO FORZE OPERATIVE SUD	<u>NAPOLI</u>
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI/C.O.E.	<u>SEDE</u>
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO	<u>VERONA</u>
DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE DELL'ESERCITO	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE DEL C.R.A./ESERCITO ITALIANO	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	<u>SEDE</u>
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL'ESERCITO	<u>FOLIGNO</u>
CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO ESERCITO	<u>ROMA</u>
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI MARESCIALLI	<u>ROMA</u>
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI SERGENTI	<u>ROMA</u>
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER I GRADUATI	<u>ROMA</u>
SEZIONE ESERCITO DEL CONSIGLIO CENTRALE DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE	<u>SEDE</u>
<u>Diramazione interna</u>	
III REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	<u>SEDE</u>
IV REPARTO LOGISTICO	<u>SEDE</u>
V REPARTO AFFARI GENERALI	<u>SEDE</u>
VI REPARTO SISTEMI C5I	<u>SEDE</u>
DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE	<u>SEDE</u>
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO CENTRALE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E PREVENZIONE E PROTEZIONE	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE SICUREZZA	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE PROMOZIONE, PUBBLICISTICA E STORIA	<u>SEDE</u>
UFFICIO DEL SOTTOCAPO DI SME	<u>SEDE</u>
DIREZIONE DI INTENDENZA	<u>SEDE</u>
UFFICIO FLUSSI DOCUMENTALI E PROTOCOLLO INFORMATICO	<u>SEDE</u>
UFFICIO DI PSICOLOGIA E PSICHIATRIA MILITARE	<u>SEDE</u>
UFFICIO RECLUTAMENTO STATO E AVANZAMENTO	<u>SEDE</u>
UFFICIO GIURIDICO-LEGALE E CONTENZIOSO	<u>SEDE</u>



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
I Reparto Reclutamento, Affari Giuridici ed Economici del Personale
Ufficio Condizione Militare

D.L. 1 aprile 2021, n. 44.
Aspetti d'interesse.

SCHEDA

Riferimento	DL 1° aprile 2021, n. 44 - Disposizioni di interesse
Articolo 1, comma 1	Dal 7 al 30 apr. 2021, si applicano le disposizioni previste dal DPCM 2 marzo 2021, se non in contrasto con il D.L. in esame.
Articolo 1, comma 2	Dal 7 al 30 apr. 2021, nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla , si applicano le misure previste per la zona arancione .
Articolo 1, comma 4	Dal 7 al 30 apr. 2021, le misure previste per la zona rossa si applicano anche nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti .
Articolo 1, comma 5	Dal 7 al 30 apr. 2021, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa , nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive, nelle: <ul style="list-style-type: none"> - Province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; - aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.
Articolo 1, comma 6	Dal 7 al 30 apr. 2021, nelle Regioni nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione , è consentito, <u>in ambito comunale</u> , lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata , una volta al giorno, fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai figli minori di anni 14 e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi (tale spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa).
Articolo 1, comma 7	La violazione delle disposizioni prevede una sanzione amministrativa da euro 400 a euro 1.000.
Articolo 3	La punibilità del personale sanitario per omicidio colposo/lesioni personali colpose è esclusa quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari relative alle attività vaccinali pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della Salute.
Articolo 4, comma 1	Gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale all'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.
Articolo 4, comma 2	La vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale.
Articolo 4, comma 8	Il datore di lavoro adibisce l'operatore sanitario che non si è vaccinato, ove possibile, a mansioni, anche inferiori , con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate. Quando l'assegnazione a diverse mansioni non è possibile, è prevista la sospensione dell'operatore senza retribuzione al massimo fino al 31 dic. 2021.
Articolo 12.	Entrata in vigore in data 1° aprile 2021.



APRILE

Dal 7 al 30 aprile 2021, nelle zone gialle si applicano le misure previste per le zone arancioni

N.	ZONA	DIDATTICA	RISTORAZIONE	ATTIVITÀ COMMERCIALI	SPORT	CONCORSI	MODALITÀ LAVORO P.A.	TRASPORTI	SPOSTAMENTI
1	BIANCA	Non si applicano le misure restrittive previste dal DPCM per le aree gialle relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. Per tali attività si applicano, comunque, le misure anti contagio previste dal DPCM e i protocolli/linee guida allo stesso allegati. Restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.							
2	GIALLA "coprifuoco" dalle 22 alle 5	<u>Didattica in presenza in una percentuale compresa tra il 50% e il 75% per le scuole secondarie di 2° grado "c.d. superiori".</u> <u>Per le altre scuole di diverso ordine e grado è prevista la didattica in presenza al 100%.</u> <u>Tale disposizione non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle Province autonome.</u>	Le attività dei servizi di ristorazione (es. bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite : - dalle 5 alle 18 con consumo al tavolo per max 4 persone, salvo che siano tutti conviventi; - dalle 5 alle 22 con asporto. Per bar e attività di commercio al dettaglio di bevande l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00; - senza limiti di orario con consegna a domicilio e negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti. Restano escluse dai predetti limiti orari le attività di ristorazione presenti nelle aree di servizio e rifornimento carburante, lungo le autostrade, negli ospedali e aeroporti.	Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. Restano consentite le attività inerenti ai servizi alla persona, ai servizi bancari, finanziari e assicurativi, nonché attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.	Consentito svolgimento di attività sportiva/motoria all'aperto, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività. Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di preminente interesse nazionale dal CONI e dal CIP. Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri benessere, centri termali (ad eccezione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, sociali e ricreativi, nonché quelle relative agli sport da contatto di livello dilettantistico e amatoriale. Sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico.	Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica per lo svolgimento delle procedure concorsuali indette o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle F.A., delle F. di P. e V.F. si applica quanto previsto dagli art. 259 e 260 del DL "Cura Italia".	Nelle P.A. ciascun dirigente: - organizza il proprio ufficio assicurando lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore al 50% del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato. - adotta, nei confronti dei dipendenti genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria o di sospensione della didattica in presenza del figlio convivente (minore di 16 anni) e per i lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile. Le P.A. dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso del personale.	Coefficiente di riempimento massimo del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale.	Approfondimento in Allegato "E"
3	ARANCIONE "coprifuoco" dalle 22 alle 5	Come per ZONAGIALLA.	Sospese le attività dei servizi di ristorazione (es. bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la ristorazione: - con asporto fino alle 22. Per bar e attività di commercio al dettaglio di bevande l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00; - senza limiti di orario con consegna a domicilio e negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti. Sono escluse dai predetti limiti orari le attività di ristorazione presenti nelle aree di servizio e rifornimento carburante, lungo le autostrade, negli ospedali e aeroporti.	Come per ZONAGIALLA.	Come per ZONAGIALLA.	Come per ZONAGIALLA.	Come per ZONAGIALLA.	Come per ZONAGIALLA.	Approfondimento in Allegato "E"
4	ROSSA "coprifuoco" dalle 22 alle 5	<u>Didattica in presenza per le scuole dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado.</u> <u>Per le altre scuole di diverso ordine e grado è prevista la didattica a distanza al 100%.</u> <u>Tale disposizione non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle Province autonome.</u>	Come per ZONAARANCIONE.	Chiusi i negozi al dettaglio, tranne vendita di generi alimentari e di prima necessità (supermercati compresi); chiusi i mercati di generi non alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, vendita di prodotti agricoli e florovivaistici. Chiuse le attività di servizio alla persona ad eccezione di lavanderie e pompe funebri.	Consentita attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione , nel rispetto della distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto ed in forma individuale.	Come per ZONAGIALLA.	I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza.	Come per ZONAGIALLA.	Approfondimento in Allegato "E"



APRILE

Dal 7 al 30 aprile 2021, nelle zone gialle si applicano le misure previste per le zone arancioni.

N.	ZONA	SPOSTAMENTI
1	BIANCA	Nessuna restrizione ai movimenti interni ai territori della "zona bianca".
2	GIALLA "coprifuoco" dalle 22 alle 5	Dalle ore 22 alle 5 consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da: - comprovate esigenze lavorative; - situazioni di necessità - motivi di salute. Resta fortemente raccomandato, per tutto l'arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo per: - esigenze lavorative e di studio; - motivi di salute; - situazioni di necessità; - svolgere attività o fruire di servizi non sospesi.
3	ARANCIONE "coprifuoco" dalle 22 alle 5	È vietato ogni spostamento in entrata/uscita dai territori della "zona arancione", salvo che siano motivati da: - comprovate esigenze lavorative; - situazioni di necessità; - motivi di salute. Sono vietati gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza/domicilio/abitazione salvo per: - comprovate esigenze lavorative e di studio; - motivi di salute; - situazioni di necessità; - svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare la didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui citati territori, è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti.
4	ROSSA "coprifuoco" dalle 22 alle 5	È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori della "zona rossa", nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da: - comprovate esigenze lavorative; - situazioni di necessità; - motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare la didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui citati territori, è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti.

MISURE AGGIUNTIVE CHE SI APPLICANO NEL PERIODO DAL 7 APRILE AL 30 APRILE 2021

N.	ZONA/ PERIODO	SPOSTAMENTI ¹
1	Dal 7 al 30 apr. 2021	Nei territori nei quali si applicano le misure previste per le zone arancioni ² , è consentito, una sola volta al giorno, di spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata, in ambito comunale , tra le 5 e le ore 22, a un massimo di 2 persone ³ , che possono comunque portare con sé i figli minori di 14 anni ⁴ e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento è vietato nei territori in zona rossa.

#####

¹ In merito alle **secondo case**, in base ai chiarimenti forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono consentiti gli spostamenti, dalle ore 5 alle ore 22, per raggiungere le seconde case anche se ubicate in un'altra regione. Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito *internet* <http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo>.

² Le misure previste dalle zone arancioni si applicano anche alle zone gialle dal 7 aprile al 30 aprile 2021.

³ Ulteriori a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione.

⁴ Minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitano la potestà genitoriale.